

Rapporti con il processo penale

Le assoluzioni definitive valgono anche nel procedimento tributario

Le pronunce devono essere perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso
Sull'entrata in vigore servirà giurisprudenza

Pagina a cura di
Stefano Sereni

Le sentenze penali definitive di assoluzione (a seguito di dibattimento) perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso avranno efficacia di giudicato nel processo tributario. Una novità importante, che richiederà presto interpretazioni giurisprudenziali per comprendere la sua esatta applicazione, soprattutto in questa prima fase.

Rilevanza decisioni penali

Il nuovo articolo 21-bis del Dlgs 74/2000 prevede che la sentenza irrevocabile di assoluzione (penale) a seguito di dibattimento, ha efficacia di giudicato nel processo tributario a condizione che:

- l'assoluzione sia stata pronunciata perché il fatto non sussiste o l'imputato

non lo ha commesso;

- si tratti del medesimo soggetto e degli stessi fatti materiali oggetto del processo tributario;
- l'efficacia sia limitata evidentemente ai medesimi fatti.

Non comportano quindi alcuna efficacia di giudicato:

- analoghe sentenze assolutorie ma pronunciate a seguito di giudizio abbreviato;
- sentenze assolutorie con altre formule;
- archiviazioni e pronunce di non luogo procedere emesse al Gup.

Nel caso di procedimento in Cassazione, le sentenze assolutorie definitive possono essere depositate fino a 15 giorni prima dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio.

Le nuove norme entrano immediatamente in vigore, ma non è chiaro (e sono auspicabili interpretazioni giurisprudenziali):

- da quando sarà possibile far valere gli esiti di tali sentenze (procedimenti in corso al momento di entrata in vigore del decreto, o solo quelli intrapresi successivamente);
- quando debbano essere state pronunciate le sentenze assolutorie penali che si intendono far valere nel giudizio tributario.

Esemplificando, si immagina che il decreto entri in vigore il 1° settembre 2024. La rilevanza delle sentenze penali definitive interesserà i procedimenti tributari già in corso a quella data o solo quelli che saranno avviati successivamente? Si ritiene che le nuove norme si applichino a tutti i procedimenti in corso; ma, a questo punto, la sentenza penale definitiva che per gli stessi fatti ha assolto il contribuente può essere anche di qualche anno fa (cioè antecedente all'entrata in vigore del Dlgs) od occorre che sia divenuta definitiva o addirittura pronunciata dopo tale entrata in vigore?

Sono evidentemente circostanze di particolare rilievo, non fosse altro perché in numerose ipotesi il contribuente, per il medesimo illecito tributario (costi-

tante reato) è stato assolto da tempo nel processo penale, mentre ancora pende (ad esempio in secondo grado o presso la Cassazione) il processo tributario.

Se la sentenza penale non deve essere successiva all'entrata in vigore del decreto verosimilmente in questi casi i contribuenti invocheranno nel procedimento tributario ancora pendente, la rilevanza del giudicato penale definitivo ancorché datato nel tempo.

Accertamento definitivo

Il novellato articolo 20 del Dlgs 74/2000 prevede che le sentenze rese nel processo tributario, divenute irrevocabili, e gli atti di definitivo accertamento delle imposte in sede amministrativa, anche a seguito di adesione, aventi ad oggetto violazioni derivanti dai medesimi fatti per cui è stata esercitata l'azione penale, possono essere acquisiti nel processo penale ai fini della prova del fatto in essi accertato.

Ciò va certamente salutato con estremo favore per eventuali illeciti tributari che superando una determinata soglia di punibilità diventano penalmente rilevanti.

Infatti se, a seguito di adesione, l'imposta evasa va sotto la rilevanza penale, l'interessato avrà importanti benefici. Ma per le violazioni penali tributarie non soggette a soglia (si pensi ai casi di dichiarazione con false fatture) l'eventuale adesione all'accertamento potrebbe costituire elemento di prova contro l'interessato nel processo penale. Analogo rischio per accertamenti non impugnati o per sentenze definitive.

È evidente che, in futuro, per tali violazioni l'indagato dovrà ben ponderare le scelte (adesione, acquiescenza eccetera), perché potrebbero recare un pregiudizio o comunque condizionare l'eventuale procedimento penale.

In ogni caso potrebbe essere utile, in caso di adesione, che nell'atto di definizione il contribuente evidenzi di aver definito il tutto, pur non riconoscendo la fondatezza della pretesa erariale ma solo per questioni economiche valutate sulla base dell'onere di un eventuale contenzioso tributario che avrebbe tre gradi di giudizio rispetto ai benefici immediatamente fruibili con l'adesione. ●